



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 giugno 2011
(OR. en)**

**10984/11
ADD 1**

LIMITE

**AGRIFORET 25
ENV 420
RELEX 601
PROBA 78**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa

Direttive di negoziato

1. La Commissione si adopera affinché le disposizioni di un accordo giuridicamente vincolante (AGV) sulle foreste in Europa siano pienamente conformi alle pertinenti norme dell'Unione e agli accordi bilaterali e multilaterali di cui l'Unione è parte contraente.
2. La Commissione conduce i negoziati conformemente alle pertinenti norme dell'Unione o alle posizioni concordate dell'Unione stabilite specificamente per detti negoziati in sede di comitato speciale dei rappresentanti degli Stati membri o in sede di Consiglio.
3. La Commissione si adopera affinché l'AGV sulle foreste in Europa non impedisca all'Unione o ai suoi Stati membri di adottare obiettivi politici più ambiziosi di quelli stabiliti dall'accordo stesso, senza che ciò comporti incompatibilità con i lavori in corso nell'Unione in materia forestale o un abbassamento degli standard rispetto alla normativa vigente dell'Unione.

4. La Commissione si adopera affinché l'AGV sulle foreste in Europa sia di aiuto e apporti un valore aggiunto riscontrabile al processo Forest Europe, sulla base delle risoluzioni esistenti e tenendo conto dei risultati della valutazione esterna¹, nonché allo strumento giuridicamente non vincolante per tutti i tipi di foreste e agli accordi multilaterali esistenti in materia ambientale relativi alle foreste, in particolare l'UNFCCC, la CBD e l'UNCCD², mirando nello specifico a potenziare ulteriormente la sostenibilità, la multifunzionalità e la redditività economica della gestione delle foreste in tutta Europa nella prospettiva di un'ulteriore intensificazione del dialogo internazionale su questi temi in sede di UNFF³.

In particolare, un AGV sulle foreste in Europa lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi multilaterali sull'ambiente e i lavori in corso in tali sedi, comprese l'UNFCCC, la CBD e l'UNCCD, cercando di evitare doppioni inutili con queste; esso non dovrebbe comportare un aggravio degli oneri amministrativi e dovrebbe contribuire a una migliore regolamentazione, garantendo nel contempo l'efficacia sotto il profilo dei costi, evitando così l'ulteriore frammentazione della questione delle foreste a tutti i livelli.

¹ http://www.foresteuropa.org/filestore/foresteuropa/Meetings/2009/3rd_WG_LBA_Rome_September_2009/ReviewMCPFEprocess_final.pdf

² Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, convenzione sulla diversità biologica, convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.

³ Forum delle Nazioni Unite sulle foreste.

5. La Commissione provvede affinché ogni AGV sulle foreste in Europa sia un accordo quadro, il cui contenuto sarà applicato in primo luogo dagli Stati membri e che non richiederà una nuova legislazione dell'Unione che modifichi l'attuale ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, tenendo conto del principio di sussidiarietà. L'AGV non comporterà alcun obbligo di un qualche finanziamento aggiuntivo da parte dell'Unione che pregiudichi qualsiasi decisione dell'autorità di bilancio dell'Unione su eventuali finanziamenti aggiuntivi per la gestione delle foreste.
 6. La Commissione provvede affinché, se del caso, l'AGV sulle foreste in Europa contenga opportune disposizioni in base alle quali l'Unione possa aderire a detto accordo.
-